



**inpdap**

DIREZIONE CENTRALE  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI  
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

## INFORMATIVA N. 7

Roma, 25/01/2002

Alla Segreteria degli Organi Collegiali  
S E D E

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici  
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati  
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato  
LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, Università  
e Ricerca  
Dipartimento per i Servizi nel Territorio  
Direzione Generale del Personale della  
Scuola e dell'Amministrazione  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 R O M A

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Ai Provveditorati agli Studi  
LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica della  
Provincia Autonoma di  
BOLZANO

Alla Sovrintendenza Scolastica della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

All'Intendenza Scolastica per le Scuole  
In Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le Scuole  
delle Località Ladine  
BOLZANO

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale 9-15 febbraio 2000, n.52  
Costituzione della posizione assicurativa nell'I.N.P.S

Nella G.U. n.9, serie speciale, del 23 febbraio 2000 è stata pubblicata la sentenza 9 – 15 febbraio 2000, n.52 della Corte Costituzionale, con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art.2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184 (Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

In base a tale sentenza, anche i corsi di studio sopraindicati possono essere ammessi a riscatto e, nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, formare oggetto di costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS, secondo le istruzioni fornite da questo Istituto con l'informativa n.63 del 15.11.2001, in merito all'applicazione della sentenza 9 maggio 2001, n.113 della Consulta, disponibile anche su Internet.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

F.to Dr. Gala